



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 10 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la questione del se, ed in che limiti, sia possibile configurare una responsabilità, nei confronti dell'emittente di un pagherò cambiario, a carico dell'intermediario giratario per l'incasso del medesimo, per mancato richiamo del titolo e conseguente levata del protesto nonostante le difformi indicazioni del girante. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota del 7 gennaio 2011 l'odierno ricorrente - emittente di un pagherò cambiario a favore di un terzo beneficiario, e poi da questi girato per l'incasso all'intermediario odierno resistente - contestava al resistente di non aver fornito per tempo, alla banca presso cui il pagamento del titolo era stato domiciliato, l'ordine di richiamo del titolo per avvenuto pagamento, ricevuto dal beneficiario due giorni prima della scadenza, con conseguente illegittimo protesto del titolo nei suoi confronti. Da tale omissione, e dal conseguente protesto sarebbero derivati - secondo il ricorrente - ingenti danni patrimoniali, individuati nella chiusura di tutti i conti correnti accesi presso altri istituti bancari, nei dinieghi di pagamento opposti dagli enti pubblici debitori, nella revoca di quattro finanziamenti già riconosciuti a valere sul "*Fondo di sostegno al credito 2009 a favore delle piccole imprese e microimprese*". Sulla base di tali considerazioni l'odierno ricorrente chiedeva all'intermediario il risarcimento dei danni conseguenti all'"*errore commesso*", quantificandoli in circa 100.000,00 euro "*tra lucro cessante e spese*", manifestando comunque la disponibilità ad una bonaria composizione.

Con nota del 9 febbraio 2011, il ricorrente, lamentando l'assenza di risposta da parte dell'intermediario, lo interessava nuovamente al fine di pervenire a una bonaria composizione della lite. Con nota in pari data l'intermediario riscontrava la lettera del 7 gennaio 2011, respingendo ogni addebito e sottolineando che il mancato assolvimento del



ordine di richiamo era dipeso dalla tardività della richiesta fatta pervenire, dal girante, solo in prossimità della scadenza. L'intermediario faceva altresì presente che la richiesta risarcitoria non poteva essere accolta in quanto pretestuosa, considerato che *"i danni asseriti non sono determinabili"* e che comunque *"il protesto di una singola cambiale non comporta le conseguenze descritte"*.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo - che anzi affermava sostanzialmente non essere stato riscontrato - il ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, esponendo nuovamente i fatti già illustrati nel reclamo ed insistendo nella richiesta di risarcimento dei danni, lamentando la responsabilità dell'intermediario negoziatore per l'omessa comunicazione alla banca domiciliataria dell'ordine di richiamo dell'effetto per intervenuto pagamento.

L'intermediario ha resistito al ricorso con controdeduzioni, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del ricorrente, in quanto non avente qualità di *"cliente"*.

Sempre in via preliminare l'intermediario ha poi osservato che - contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente - il reclamo era stato riscontrato con la nota del 9 febbraio 2001, e dunque nei termini di legge (il reclamo, datato 7 gennaio, essendo stato ricevuto solo la settimana successiva); il che determinerebbe allora, a suo dire, la cessazione della materia del contendere, perché la reiterazione delle istanze formulate nel reclamo all'interno del ricorso, senza alcuna contestazione della nota di riscontro, comporterebbe l'implicita condivisione delle tesi della resistente, e ciò *"in applicazione dei principi processuali [di non contestazione] cui il Collegio si è sempre richiamato"*.

In relazione al merito della domanda del ricorrente, l'intermediario - dopo avere sottolineato la genericità de *petitum* e del riferimento alla richiesta di rifusione delle spese, non chiaramente riferibile quelle per il protesto (ricomprese nel danno emergente) ovvero all'assistenza legale (non rimborsabili nei giudizio innanzi all'ABF) - sottolineava che la richiesta andrebbe inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con le conseguenti implicazioni sotto il profilo dell'onere probatorio del ricorrente sugli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. (condotta antigiuridica, *eventus damni*, nesso di causalità).

In ogni caso l'intermediario respingeva qualsiasi addebito osservando soprattutto: (i) che il richiamo dell'effetto da parte del beneficiario sarebbe avvenuto sul presupposto che il titolo fosse onorato prima della scadenza, presupposto rivelatosi non veritiero (il pagamento risulta infatti eseguito solo sei mesi dopo la scadenza, come si apprende dalla dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal beneficiario del beneficiario ed allegata agli atti); (ii) che il protesto sarebbe stato quindi legittimamente levato, dovendosi a norma di legge constatare il fatto obiettivo del mancato pagamento con atto autentico (art. 51); (iii) che l'ordine di richiamo del titolo sarebbe stato comunque tardivo e, in particolare, carente dell'avviso di scadenza contenente i riferimenti indispensabili per l'attivazione tempestiva delle procedure interbancarie di richiamo; (iv) che l'eventualità del mancato buon fine della procedura di richiamo sarebbe stata prospettata per le vie brevi al beneficiario, in esito alla ricezione dell'ordine e all'addebito in conto dell'importo dell'effetto; (v) che il ricorrente non ha comunque alcun titolo a dolersi della non corretta esecuzione delle istruzioni impartite dal beneficiario, attesa la sua totale estraneità al rapporto contrattuale tra quest'ultima e il beneficiario e data anche l'assenza di contestazioni sul punto da parte del beneficiario medesimo.

Per quanto riguarda il profilo del danno, l'intermediario ha invece osservato non solo che non è stato fornito alcun elemento di prova, limitandosi il ricorrente a fornire *"generiche e capziose illazioni in merito ad asseriti e mai documentati eventi pregiudizievoli ... conseguiti al peraltro legittimo protesto"*, ma anche che la richiesta deve considerarsi pretestuosa ed *"avulsa da qualsiasi valutazione oggettiva"*



Sulla base di tutte le considerazioni svolte l'intermediario ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato *"irricevibile per mancanza di legittimazione attiva in capo al ricorrente"* e *"improcedibile per mancanza o comunque cessazione della materia del contendere"* e, in ogni caso, nel merito, che il ricorso sia respinto *"in quanto infondato e immotivato"*.

DIRITTO

Come si è detto, l'intermediario solleva alcune eccezioni preliminari; tra esse la prima che viene in considerazione è quella in cui contesta la legittimazione attiva del ricorrente in ragione del fatto che esso non intrattiene, né ha intrattenuto in passato, rapporti contrattuali con esso resistente, e dunque non può considerarsi suo *"cliente"* (*status* indispensabile per poter accedere all'Arbitro).

L'eccezione è – in questo caso - fondata. Gli è, infatti, che se è vero che costituisce tendenza oramai sufficientemente consolidata nelle pronunce dell'Arbitro, e fatta propria in precedenti occasioni anche da questo Collegio, quella orientata verso un'interpretazione estensiva del predetto requisito soggettivo, al fine di recuperare la rilevanza giuridica della nozione di *"contatto sociale"* in ordine alla determinazione della competenza dell'ABF, vero però è anche che tale impostazione non può certo implicare che sia sufficiente qualsivoglia tipo di contatto con un intermediario per rendere possibile l'accesso al sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-*bis* TUB, occorrendo evidentemente che il rapporto che viene a stabilirsi tra le parti, e da cui poi si origina la controversia, riposi su di *"un contatto sociale qualificato"* (cfr. Collegio Napoli 670/2010); anche perché è, evidentemente, solo un contatto di tal fatta che permette di qualificare il rapporto, e la controversia che ne deriva, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente come di natura bancaria (un profilo, questo di carattere oggettivo, indispensabile ai sensi dell'art 1 lettera *b*) della Delibera CICR. 29 luglio 2008 n. 275, il quale appunto si riferisce a servizi ed operazioni bancarie)

Ebbene se si muove da questa premessa, sembra al Collegio che nella vicenda qui sottoposta a esame la situazione di contatto che si è stabilita tra l'intermediario e il ricorrente non sia suscettibile di essere sussunta nel paradigma sopra descritto.

A differenza di quanto accade in altri casi in cui l'ABF, pur in assenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, ha riconosciuto al ricorrente la qualità di cliente dell'intermediario resistente (si pensi, ad esempio alle problematiche che si pongono in tema di esecuzione di ordine di bonifico, in cui si è riconosciuto il cliente dell'intermediario ordinante come legittimato ad agire, avanti all'ABF, nei confronti dell'intermediario del beneficiario, e viceversa; ovvero ai casi in cui si è riconosciuto il prenditore di un assegno bancario, che abbia negoziato il titolo tramite l'intermediario con cui intrattiene il conto, legittimato ad agire nei confronti dell'intermediario trattario), quello che si è stabilito tra l'intermediario che ha curato la riscossione di un pagherò cambiario per conto del proprio cliente e il debitore emittente del pagherò è stato un *contatto all'evidenza del tutto occasionale*, ed in cui la posizione dell'intermediario, giratario per l'incasso del titolo, non ha oltretutto nessuna caratterizzazione in termini di prestazione oggettivamente e tipicamente bancaria. *La posizione dell'intermediario, giratario per l'incasso di un pagherò, non è, infatti, diversa - nei confronti dell'emittente - da quella che potrebbe essere la posizione di qualsiasi altro giratario per l'incasso, che fosse sprovvisto di una particolare qualifica soggettiva; né i suoi doveri, rispetto a un ordine di richiamo del titolo da parte del girante, sono diversi da quelli che avrebbe qualsiasi altro soggetto, anche diverso da una banca, che fosse stato investito cartolarmente del medesimo tipo di legittimazione.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si deve pertanto concludere che, non potendo considerarsi nel caso di specie il ricorrente cliente dell'intermediario resistente – appunto perché tra essi *non si è stabilito un contatto sociale qualificato*, poi nel contesto di un'operazione che possa considerarsi oggettivamente e tipicamente bancaria – il ricorrente non ha titolo per agire contro l'intermediario avanti codesto Arbitro.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI